

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 6 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1655 DEL 24/10/2025

Oggetto: Affidamento in concessione del "Servizio di rimozione, trasporto, custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 del nuovo codice della strada" - Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio. CIG: B8A8A70627

Visti gli artt. 159 e 215 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), titolati rispettivamente "Rimozione e blocco dei veicoli" e " sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo";

Visto l'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, d.P.R. n. 495 del 16/12/1992, il quale prevede che il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, può essere affidato per due anni rinnovabili a soggetti in possesso della licenza di rimessa, ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei requisiti previsti del medesimo art. 354;

Dato atto che:

- il Comune di Scicli non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio;
- ai sensi del combinato disposto dagli artt. 354, 396 e 397 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, qualora l' Ente proprietario della strada non sia in grado di assicurare la gestione diretta delle attività di cui trattasi, il servizio di rimozione, trasporto, custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 del c.d.s. può essere affidato in concessione;

Richiamata la delibera n. 106 del 07/07/2025, avente ad oggetto: "aggiornamento ISTAT delle tariffe per il servizio di rimozione dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del nuovo Codice della Strada e direttive per l'applicazione delle tariffe", con la quale la Giunta Comunale, prendendo atto che è necessario usufruire di un servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal vigente Codice della Strada, ha disposto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento biennale del servizio a idoneo operatore economico secondo quanto previsto sia dal codice della strada che da tutte le normative specifiche in materia;

Dato atto che:

- a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo, approvato con determina n. 1039 del 10/07/2025 per l'acquisizione, senza alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori, di manifestazione di

interesse a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, è stata presentata una sola manifestazione di interesse;

- con determina n. 1217 del 11 /08/2025 è stato disposto l'avvio della procedura di affidamento;
- è stata avviata una trattativa diretta su MePA con il suddetto operatore economico;
- entro il termine previsto ore 13:00 del 11.09.2025 è stata presentata l'offerta;

Precisato che i costi di tale servizio saranno posti a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà applicare per la restituzione dei veicoli agli interessati le tariffe di rimozione e custodia stabilite con delibera di G.C. n. 106 del 07/07/2025;

Stimato l'importo del servizio, ai soli fini dell'individuazione dell'impresa aggiudicataria, in € 12.000,00 (euro dodicimila) Iva esclusa;

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il C.I.S. Ereddia Maria Concetta;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente poiché il frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente;
- il Rup ha condotto gli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d. Igs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di un servizio la cui durata non è superiore a cinque uomini al giorno all'anno;
- non esistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla fornitura di che trattasi

Preso atto l'art. 49 c.5 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale " le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata";

Dato atto:

- l'importo dell'affidamento diretto di cui alla presente determinazione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 52 comma 1 del d. Lgs. 36/2023: " gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno":
- la verifica richiesta dal citato art. 52 c.1 del d. Lgs. 36/2023 si ritiene sia avvenuta da parte di CONSIP nei confronti degli operatori presenti sul MePA in fase di iscrizione;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10 del d. Lgs. 36/2023 e dell'allegato 1.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00;
- che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico ha presentato sul portale acquistinretepa, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso dei requisiti;
- il contratto sarà concluso a mezzo di scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 36/2023;

Dato atto altresì che per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 36/2023; **Considerato** che l'operatore economico ha presentato sul MePA autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:

- di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività affidate;
- di non trovarsi in nessuna situazione che precluda, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2003 la possibilità di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
- di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c.8 della legge 13/08/2010 n. 136;

Dato atto che il RUP ha acquisito:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC on line, con scadenza di validità prevista per la data del 05/12/2025;
- la certificazione acquisita tramite ANAC in merito all'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell'operatore economico;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio n. PV9107776 del 15/10/2025 attestante che nei confronti dell'operatore economico non risulta iscritta alcune procedura in corso o pregressa;
- i certificati del casellario giudiziale n.8335/2025/R e 8334/2025/R degli amministratori della società:
- i certificati rilasciato dalla Procura della Repubblica di Ragusa dei carichi pendenti a carico degli amministratori della società;
- l'attestazione rilasciata dalla Prefettura- U.T.G. di Ragusa che non risultano violazioni in materia di assegni a carico degli amministratori della società;

Rilevato il pieno rispetto in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso:

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

Visti:

- l'art. 159, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 354 del d.P.R. del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) :
- l'art. 12 del d.P.R. n. 495/1992 recante disposizioni di ordine tecnico relative ai veicoli adibiti alla rimozione dei veicoli;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16/07/2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 " codice dei contratti pubblici";

Viste:

- la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q.;
- la determina del Comandante di nomina dei responsabili di procedimento;

Vista la normativa vigente in materia; **Visto** il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta:

- 1) Di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP relativa all'affidamento del servizio in oggetto, e pertanto aggiudicare, per la durata di anni due, prorogabili per un massimo di sei mesi, ai fini dell'espletamento della procedura del nuovo affidamento, all'operatore economico Jolly Car Group s.a.s. di Gianfranco Ficili, con sede in Scicli, in C.da Gurgazzi, P.IVA 0109135882, che ha offerto un rialzo dello 0,50% sulla percentuale d'incassi minima del 10,50%, determinando un aggio dell'11% da corrispondere al Comune;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
- il fine che si intende perseguire è garantire l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli nei casi previsti dal Codice della Strada;
- l'oggetto del contratto riguarda " l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada":
- il valore massimo stimato del servizio, compresa l'opzione del rinnovo, ammonta ad € 12.000,00 (euro dodicimila) Iva esclusa;
- i costi di tale servizio saranno posti a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà applicare per la restituzione dei veicoli agli interessati le tariffe di rimozione e custodia stabilite con delibera di G.C. n. 106 del 07/07/2025;
- la forma contrattuale prescelta è scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 36/2023;
- 3) di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei motivi di esclusione di cui al D. lgs. 36/2023 da parte del contraente;
- 4) di dare atto , ai sensi dell'art. 15 del D. Igs. 36/2023 quale RUP del presente provvedimento il C.I.S. Maria Concetta Ereddia:
- 5) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario;
- 6) di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023 da parte del contraente e/o violazioni in materia di normativa antimafia;
- 7) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 9) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 11) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;

12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;

II R.U.P. (C.I.S. Maria Concetta Ereddia) Il Comandante (Dott.ssa Maria Rosa Portelli)

Il Responsabile del Settore Maria Rosa Portelli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.